

# COMUNE DI MARMORA

## PROVINCIA DI CUNEO

### SETTORE FINANZIARIO

**OGGETTO:** **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

#### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

##### **1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e del rendiconto 2023.**

Il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 22.12.2023;

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario sono stati garantiti attraverso:

- il contenimento delle spese correnti con particolare attenzione a non superare la spesa storica già contenuta nell'ultimo triennio.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026:

- delibera di Giunta Comunale n. 22, in data 28.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione, in via d'urgenza, n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 4, del TUEL)" successivamente ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.04.2024;
- delibera di Giunta Comunale n. 37, in data 18.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione, in via d'urgenza, n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 4, del TUEL)";

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 24.04.2024 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 216.350,48, così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	13.303,58
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	39.429,43
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	12.357,99
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>65.091,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	13.868,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	54.135,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>68.003,44</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>32.937,83</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>50.318,21</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

*“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”*.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

*“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza.

### **2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

L'art. 1, comma 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

### **3) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, comma 8 del TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);

- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 4) Le verifiche interne

E' stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio, nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue:

#### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto G.C. n. 23/2024) e alla data del 17 luglio 2024 risultano così composti:

Residui Attivi							
RESIDUI ATTIVI	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	% Riscossioni su Residui iniziali
	a	b	c	d	e= (a+c-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Tributarie	12.969,83	2.829,94	0,00	0,00	12.969,83	10.139,89	21,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	164.155,05	117.646,67	0,00	0,00	164.155,05	46.508,38	71,67
Titolo 3 - Extratributarie	59.403,07	27.831,86	0,00	0,00	59.403,07	31.571,21	46,85
<b>Parziale titoli 1+2+3</b>	<b>236.527,95</b>	<b>148.308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.527,95</b>	<b>88.219,48</b>	62,70
Titolo 4 - In conto capitale	217.778,55	72.329,83	0,00	0,00	217.778,55	145.448,72	33,21
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi	684,69	0,00	0,00	0,00	684,69	684,69	0,00
<b>Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9</b>	<b>454.991,19</b>	<b>220.638,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.991,19</b>	<b>234.352,89</b>	48,49
Residui Passivi							

RESIDUI PASSIVI	Iniziali	Pagati		Minori	Riaccertati	Da riportare	% Pagamenti su Residui iniziali
	a	b		d	e=(a-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Correnti	114.303,16	45.562,13		0,00	114.303,16	68.741,03	39,86
Titolo 2 - In conto capitale	177.406,44	117.956,54		0,00	177.406,44	59.449,90	66,49
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi	40.207,32	0,00		0,00	40.207,32	40.207,32	0,00
<b>Totale titoli 1+2+3+4+5+7</b>	<b>331.916,92</b>	<b>163.518,67</b>		<b>0,00</b>	<b>331.916,92</b>	<b>168.398,25</b>	49,26

#### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo, inoltre, l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di **Euro 3.470,37**.

#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 17.07.2024 ammonta a **Euro 414.728,05**.

Il fondo cassa finale presunto ammonta a **Euro 177.443,05**.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di **Euro 5.000,00** ad oggi non utilizzato.

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

#### 4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di **Euro 13.303,58** quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31.12.2023, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

## **II FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di **Euro 4.429,38** come risulta dettagliatamente dall'allegato al bilancio di previsione.

Dalle verifiche effettuate il FCDE risulta congruo.

### **4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)**

L'articolo 194 del TUEL dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Si rileva in proposito che i responsabili **hanno dichiarato l'inesistenza** di debiti fuori bilancio.

## **5) NOTE FINALI**

Alla luce di quanto sopra si accerta alla data odierna un equilibrio nella gestione, fermo restando la necessità di un continuo controllo sull'andamento degli accertamenti e degli incassi delle entrate correnti per i motivi in precedenza esplicitati.

Marmora, li 18.07.2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
COLOMBERO Roberto